



Regolamento di Ateneo sulla pubblicità delle delibere degli organi collegiali e la consultazione dei verbali delle sedute

D.R. n. 1066/2026 del 23 luglio 2026 - Emanazione

Indice

Titolo I - Disposizioni generali

Articolo 1 - Finalità e principi

Articolo 2 - Oggetto

Articolo 3 - Tempi di pubblicazione sul web

Articolo 4 - Protezione dei dati personali

Titolo II - Senato accademico, Consiglio di Amministrazione e Consiglio studentesco

Articolo 5 - Pubblicazione sul sito web di Ateneo

Articolo 6 - Esclusione della pubblicazione

Articolo 7 - Consultazione delle delibere integrali e dei verbali delle sedute

Titolo III - Consiglio di dipartimento, Consiglio della Scuola interdipartimentale, Comitato di indirizzo e di controllo dei Sistemi, Consiglio del centro di Ateneo

Articolo 8 - Pubblicazione sul sito web della struttura

Articolo 9 - Consultazione delle delibere integrali e dei verbali delle sedute

Articolo 10 - Entrata in vigore

Titolo 1
Disposizioni generali

Articolo 1
Finalità e principi

1. L'Università di Pisa, nell'ottica della trasparenza dell'attività amministrativa e del potenziamento della comunicazione interna alla comunità universitaria, promuove la pubblicazione sul web della documentazione relativa alle attività degli organi collegiali di rilevanza istituzionale.
2. Sono fatte salve le specifiche disposizioni di legge e regolamentari, nonché le fonti normative interne all'Ateneo, in materia di trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche

amministrazioni, di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di accesso civico, di tutela dei dati personali e di pubblicazione all'Albo Ufficiale Informatico di Ateneo.

Articolo 2

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto di Ateneo e dell'art. 100 del Regolamento Generale di Ateneo, la pubblicazione, sul sito web dell'Università, della documentazione delle attività del Senato accademico, del Consiglio di amministrazione e del Consiglio studentesco, in particolare dell'ordine del giorno, degli esiti della discussione e delle delibere delle sedute, comprensive dei relativi allegati.
2. Il regolamento disciplina, inoltre, la pubblicazione della documentazione delle attività dei consigli delle strutture (Consiglio di dipartimento, Consiglio della scuola interdipartimentale, Comitato di indirizzo e di controllo dei Sistemi, Consiglio del centro di Ateneo) sui relativi siti web, in particolare dell'ordine del giorno, degli esiti della discussione e delle delibere delle sedute, comprensive dei relativi allegati.
3. La pubblicazione sul web delle attività degli altri organi collegiali sono consentite solo ove prevista dalla legge o dai regolamenti di funzionamento dell'organo, nei limiti della normativa nazionale ed europea e della regolamentazione interna dell'Ateneo sul trattamento dei dati personali e sul diritto di accesso.

Articolo 3

Tempi di pubblicazione sul web

1. L'ordine del giorno della seduta è pubblicato, salvo casi di urgenza, almeno cinque giorni prima della riunione.
2. Gli esiti della discussione sono pubblicati, di regola, il giorno lavorativo successivo alla seduta nelle pagine web dedicate.
3. Le delibere, comprensive dei relativi allegati, sono, di regola, pubblicate entro 15 giorni lavorativi dalla seduta.
4. Gli atti degli organi collegiali pubblicati sul web sono disponibili per la consultazione, nei limiti degli articoli seguenti, per un periodo massimo di 5 anni. Decorso tale termine gli stessi rimangono accessibili al solo personale tecnico amministrativo per motivi di servizio.
5. Resta ferma la possibilità di consultazione con le modalità e nei limiti previsti dalle disposizioni contenute nel Regolamento per l'esercizio di accesso ai documenti amministrativi dell'Università di Pisa.

Articolo 4

Protezione dei dati personali

1. Sono oscurati i dati personali che, con valutazione da effettuarsi caso per caso e non per casistica generale, sono oggetto di protezione ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea (UE) n. 679/2016 "Regolamento generale sulla protezione dei dati", del D.lgs. 30 giugno 2003, n.196, del "Codice in materia di protezione dei dati personali", come novellato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, e della normativa vigente.

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente, la pubblicazione dei dati personali è comunque ammessa ove sia funzionale al perseguimento delle finalità assegnate all'Ateneo da specifiche leggi o regolamenti.
3. La pubblicazione della documentazione relativa all'attività degli organi, ai sensi del presente regolamento, deve essere effettuata in modo tale da non recare pregiudizio alla privacy delle persone interessate e, in ogni caso, in osservanza del principio di minimizzazione rispetto alle finalità della pubblicazione.
4. Le delibere contenenti categorie particolari di dati (art. 9 GDPR) e dati personali relativi a condanne penali e reato (art. 10 GDPR) sono pubblicabili solo previo oscuramento a cura del segretario verbalizzante.

Titolo II

Senato accademico, Consiglio di amministrazione e Consiglio studentesco

Articolo 5

Pubblicazione sul sito web di Ateneo

1. Fermo restando quanto previsto al precedente art. 4, con riguardo al Senato accademico, al Consiglio di amministrazione e al Consiglio studentesco, sono pubblicati sul sito web dell'Ateneo (<https://www.unipi.it/>), in apposite pagine dedicate, raccolti in ordine cronologico, in base alla data della seduta:
 - a) gli ordini del giorno;
 - b) gli esiti, comprensivi della descrizione degli argomenti posti all'ordine del giorno, dei risultati delle votazioni, del numero e dell'anno delle delibere;
 - c) le delibere adottate, comprensive dell'espressione di voto e degli eventuali allegati.
2. La pubblicazione dei documenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 avviene mediante l'utilizzo della rete Internet dell'Ateneo ad accesso pubblico; la pubblicazione dei documenti di cui alla lettera c) avviene mediante l'utilizzo della rete Intranet dell'Università, con accesso consentito solo agli appartenenti alla comunità universitaria in possesso delle credenziali rilasciate dal Sistema Informatico di Ateneo.
3. Per la pubblicazione delle delibere relative a procedimenti etici si applica, altresì, quanto previsto dalla relativa normativa di Ateneo.

Articolo 6

Esclusione della pubblicazione

1. Sono escluse dalla pubblicazione le delibere che, a norma di legge, sono sottratte e/o soggette a differimento del diritto di accesso agli atti ai sensi degli artt. 22 ss. Legge n. 241/90.

Articolo 7

Consultazione delle delibere integrali e dei verbali delle sedute

1. I verbali delle sedute del Senato accademico, del Consiglio di amministrazione e del Consiglio studentesco non sono oggetto di pubblicazione sul web.

2. Le delibere integrali, prive di eventuali omissis, e i verbali delle sedute sono consultabili dai componenti dell'organo per la durata del mandato, dal Direttore Generale, dal personale tecnico amministrativo assegnato agli uffici di supporto dell'organo o agli uffici proponenti e/o preposti alla esecuzione delle delibere, dai Prorettori e dai Delegati nonché dai componenti degli organi di controllo per l'esercizio delle proprie funzioni e da tutti gli altri soggetti autorizzati dalla legge e dalla normativa interna.

3. Per tutti coloro che non rientrano nelle categorie di cui al precedente comma, le delibere integrali e i verbali delle sedute sono consultabili con le modalità e nei limiti previsti dalle disposizioni contenute nel Regolamento per l'esercizio di accesso ai documenti amministrativi dell'Università di Pisa.

Titolo III

Consiglio di dipartimento, Consiglio della scuola interdipartimentale, Comitato di indirizzo e di controllo dei sistemi, Consiglio del centro di Ateneo

Articolo 8

Pubblicazione sul sito web della struttura

1. Fermo restando quanto previsto al precedente art. 4, con riguardo al Consiglio di dipartimento, al Consiglio della scuola interdipartimentale, al Comitato di indirizzo e di controllo dei sistemi di Ateneo e al Consiglio del centro di Ateneo, sono pubblicati sul sito web della struttura (con dominio.unipi), in apposite pagine dedicate, raccolti in ordine cronologico, in base alla data della seduta:

- a) gli ordini del giorno;
- b) gli esiti delle sedute, comprensivi della descrizione degli argomenti posti all'ordine del giorno, del risultato della votazione, del numero e dell'anno delle delibere;
- c) le delibere adottate, con l'espressione di voto, comprensive degli eventuali allegati se in formato idoneo alla pubblicazione.

2. La pubblicazione avviene mediante l'utilizzo della rete Intranet di Ateneo, con accesso consentito solo agli appartenenti alla comunità universitaria in possesso di credenziali rilasciate dal Sistema Informatico di Ateneo.

3. In relazione alla esclusione della pubblicazione si applica quanto previsto al precedente art. 6.

Articolo 9

Consultazione delle delibere integrali e dei verbali delle sedute

1. I verbali delle sedute degli organi collegiali di cui all'art. 2, comma 2, non sono oggetto di pubblicazione.

2. Le delibere integrali, prive di omissis, e i verbali delle sedute sono consultabili dai componenti dell'organo per la durata del mandato, dal segretario verbalizzante, dal personale tecnico amministrativo di supporto per la predisposizione e l'esecuzione delle delibere, dai componenti degli organi di controllo per l'esercizio delle proprie funzioni e da tutti gli altri soggetti autorizzati dalla legge e dalla normativa interna.

4. Per tutti coloro che non rientrano nelle categorie di cui al precedente comma, le delibere integrali e i verbali delle sedute sono consultabili con le modalità e nei limiti previsti dalle disposizioni contenute nel Regolamento per l'esercizio di accesso ai documenti amministrativi dell'Università di Pisa.

Articolo 10 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento e le relative modifiche entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione nell'Albo Ufficiale Informatico di Ateneo.